

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 1 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

INDICE

ART.1- DEFINIZIONI	1
ART. 2 – COMUNICAZIONI.....	2
ART. 3 – CONTRATTO	2
ART. 4 - PREZZI.....	3
ART. 5 – DICHIARAZIONI E GARANZIE	3
ART. 6 – PIANO OPERATIVO	3
ART. 7 – ISPEZIONE DEI MATERIALI E RIFIUTO DEI BENI	3
ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA.....	4
ART. 9 – IMBALLAGGIO	4
ART. 10 – SPEDIZIONE	4
ART. 11 – FORZA MAGGIORE.....	5
ART. 12 – GARANZIA	5
ART. 13 – VARIAZIONI	6
ART. 14 – PENALI	7
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	7
ART. 16 – GARANZIE BANCARIE.....	7
ART. 17 – ATTREZZI SPECIALI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI AI FINI OPERATIVI.....	8
ART. 18 – SOSPENSIONE.....	8
ART. 19 – RISOLUZIONE	9
ART. 20 – DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE/INTELLETTUALE	10
ART. 21 – RISCHIO E TITOLO DI PROPRIETA'	10
ART. 22 – PEGNI, SEQUESTRI CONSERVATIVI E GRAVAMI	10
ART. 23 – CESSIONE	11
ART. 24 – INFORMAZIONI RISERVATE	11
ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	11
ART. 26 – PROTEZIONE DATI PERSONALI	11
ART. 27 – IMPEGNI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	12
ART. 28 – CODICE ETICO.....	12
ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI	13

ART.1- DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del CONTRATTO (così come definito di seguito) verranno utilizzate le definizioni riportate di seguito.

“**CLIENTE**” indicherà il cliente che ha conferito all'ACQUIRENTE un appalto relativo al PROGETTO così come specificato nell'ORDINE, compresi eventuali co-venturer e aventi causa del CLIENTE.

“**CONTRATTO**” indicherà il contratto tra ACQUIRENTE e FORNITORE in relazione ai BENI, secondo il significato allo stesso attribuito all'articolo 3 (Contratto).

“**DOCUMENTI CONTRATTUALI**” indicherà tutti i documenti a cui viene fatto riferimento nell'ORDINE.

“**PREZZO CONTRATTUALE**” indicherà l'importo complessivo di tutti gli ORDINI emessi in un qualsiasi momento dall'ACQUIRENTE al FORNITORE in relazione al medesimo PROGETTO.

“**GIORNI**” indicherà i giorni di calendario.

“**DIFETTO**” indicherà qualsiasi (i) difetto a livello di materiali, progettazione o fabbricazione, (ii) materiale o fabbricazione non conforme al CONTRATTO o (iii) qualsiasi non conformità dei BENI o di una qualunque parte degli stessi rispetto al CONTRATTO, compresi, tra gli altri, ritardi, errori, omissioni, carenze e deficienze esecutive rispetto ai BENI.

“**DATA DI CONSEGNA**” indicherà la data in cui i BENI devono essere: completati, testati, verificati secondo quanto riportato nel CONTRATTO e consegnati all'ACQUIRENTE “DDP” (secondo la definizione di tale termine riportata negli ICC Incoterms 2010) o in conformità all'Incoterm indicato nell'ORDINE. La consegna parziale e/o incompleta dei BENI non verrà considerata avvenuta con consegna ai sensi del presente CONTRATTO e/o la DATA DI CONSEGNA degli stessi, a prescindere dalla ricezione e/o da qualsiasi pagamento degli stessi.

“**C.G.A.**” indicherà i presenti Termini e condizioni generali di acquisto.

“**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**” indicherà la data di entrata in vigore del CONTRATTO così come specificata nell'ORDINE.

“**FORZA MAGGIORE**” indicherà qualsiasi evento imprevedibile non immaginabile e al di fuori del controllo della PARTE che asserisce di esserne vittima e che tale PARTE non è in grado di impedire pur applicando la ragionevole cura e diligenza, compresi, tra gli altri, i seguenti eventi ma solo nella misura in cui essi soddisfano i suddetti criteri: sovrappioggie, guerre, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi, invasioni, azioni compiute da nemici stranieri, ostilità, atti di terrorismo, guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, radiazioni ionizzanti o contaminazioni, terremoti, alluvioni e/o altre calamità naturali o scioperi nazionali.

“**BENE**” o “**BENI**” indicherà i beni o le merci che il FORNITORE dovrà fornire all'ACQUIRENTE ai sensi del CONTRATTO, compresi pezzi di ricambio, materiali di consumo, utensili speciali, attrezzature ed eventuali servizi/lavori così come descritto nell'ORDINE.

“**DATE CHIAVE**” indicherà qualsiasi data in cui i BENI o parte degli stessi devono essere completati o consegnati in conformità al CONTRATTO così come specificato nell'ORDINE e/o in qualsiasi DOCUMENTO CONTRATTUALE.

“**GRAVE INADEMPIMENTO**” indicherà qualsiasi violazione o serie di violazioni da parte del FORNITORE rispetto a quanto previsto nel

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 2 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

CONTRATTO, compreso un DI FETTO, a cui il FORNITORE non pone o non è in grado di porre rimedio entro la DATA DI CONSEGNA o il cui impatto (o, nel caso di una serie di violazioni, l'impatto complessivo delle stesse) risulti sostanziale o grave o lesivo degli interessi dell'ACQUIRENTE.

"PARTE" indicherà l'ACQUIRENTE o il FORNITORE; il termine "PARTI" indicherà l'ACQUIRENTE e il FORNITORE.

"ACQUIRENTE" indicherà Fores Engineering S.r.l., una società costituita ed esistente ai sensi delle leggi italiane con sede legale a Forlì (Italia), Via Secondo Casadei 12.

"PROGETTO" indicherà il progetto definito nell'ORDINE.

"SITO" indicherà il sito on-shore od off-shore del CLIENTE in cui l'impianto relativo al PROGETTO verrà installato, messo in funzione e utilizzato.

"SUBCONTRATTO" indicherà qualsiasi contratto tra il FORNITORE e una parte terza per la realizzazione o fornitura dei BENI o parte di essi, in qualunque modo connesso all'oggetto del CONTRATTO.

"SUBFORNITORE" indicherà qualsiasi parte contrattuale (diversa dal FORNITORE) di un SUBCONTRATTO (di qualunque livello), compresi i suoi dipendenti e agenti.

"FORNITORE" indicherà la società incaricata dal l'ACQUIRENTE della fornitura dei BENI in conformità ai termini riportati nel CONTRATTO.

"ORDINE" indicherà ogni ordine di acquisto, che incorporerà i termini e le condizioni qui riportati, debitamente firmato e accettato dalle PARTI.

"IMPOSTA" e "IMPOSTE" indicherà tutte le imposte correnti e future, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche o le imposte sui ricavi lordi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le imposte sui redditi da lavoro e gli oneri sociali, le assicurazioni sociali, le imposte sulle vendite, le imposte patrimoniali, i dazi di importazione, le tasse, i dazi doganali, i prelievi fiscali, le ritenute alla fonte, le imposte di bollo, gli oneri e gli altri contributi di natura fiscale, comprese multe, penali e interessi, accertati o imposti dalla debita autorità competente.

"PERIODO DI GARANZIA" indicherà un periodo di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla DATA DI CONSEGNA o l'eventuale altro termine indicato nell'ORDINE.

ART. 2 – COMUNICAZIONI

2.1 Qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria ai sensi del CONTRATTO o in relazione a questioni in esso contemplate dovrà essere trasmessa per iscritto e firmata per conto della PARTE emittente. Tali notifiche o comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o spedite e mediante raccomandata prepagata o posta assicurata all'indirizzo e all'attenzione del soggetto indicati nell'ORDINE nonché in copia agli eventuali altri soggetti specificati di volta in volta per iscritto. Salvo relativa conferma di ricezione da parte del destinatario, le e-mail dovranno essere confermate via fax e viceversa. Gli indirizzi e i numeri di fax delle PARTI ai fini del presente Articolo sono specificati nell'ORDINE e potranno essere di volta in volta modificati dalla PARTE interessata mediante notifica scritta alla controparte. Ogni notifica dovrà riportare come riferimento il numero d'ORDINE.

ART. 3 – CONTRATTO

3.1 Il CONTRATTO comprenderà i seguenti documenti:
1) l'ORDINE; e
2) i presenti Termini e condizioni generali di acquisto; nonché qualsiasi altro documento espressamente incorporato quale parte integrante del CONTRATTO così come specificato nell'ORDINE (tali documenti costituiranno i DOCUMENTI CONTRATTUALI). Tali documenti dovranno essere intesi e interpretati come un unico documento. In caso di ambiguità o contraddizioni, la prevalenza e l'interpretazione dei relativi contenuti dovrà rispettare l'ordine di priorità indicato al presente Articolo e nell'ORDINE.

3.2 Ogni ORDINE inviato dall'ACQUIRENTE al FORNITORE, nella misura in cui riguardi il medesimo PROGETTO specifico, sarà ritenuto parte di un unico accordo. Salvo altrimenti espressamente specificato per iscritto dall'ACQUIRENTE, tutti gli ORDINI saranno soggetti al CONTRATTO e ai presenti termini e condizioni. Salvo espressamente previsto nell'ORDINE, i presenti termini e condizioni rappresentano le uniche condizioni in base alle quali l'ACQUIRENTE si impegna contrattualmente con il FORNITORE ed essi regoleranno il presente CONTRATTO con l'esclusione completa di ogni altro termine o condizione.

3.3 Eventuali termini o condizioni, consegnati insieme a o contenuti in alcun preventivo, conferma di ricezione, accettazione di un ORDINE, fattura, specifica o altro documento simile del FORNITORE non verranno considerati in alcun modo parte integrante del CONTRATTO né si applicheranno all'oggetto dello stesso e il FORNITORE rinuncia a qualsiasi diritto di cui altrimenti potrebbe godere in virtù di tali termini o condizioni. In ogni caso, l'ACQUIRENTE avrà il diritto, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE, di non effettuare un pagamento dovuto e/o spettante al FORNITORE fino alla data in cui il

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 3 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

FORNITORE non restituisce una copia completa e debitamente firmata dell'ORDINE o degli ORDINI (COMPRESI I DOCUMENTI CONTRATTUALI). Non sarà prevista alcuna modifica al CONTRATTO, a meno che non venga accettata per iscritto dall'ACQUIRENTE.

ART. 4 - PREZZI

- 4.1 Salvo altrimenti concordato successivamente, i prezzi concordati e indicati nell'ORDINE saranno fissi e invariabili e non includeranno l'IVA. Essi includeranno tuttavia tutte le tasse, le imposte, i contributi e i dazi doganali.
- 4.2 Salvo altrimenti specificato nell'ORDINE, i prezzi includeranno altresì lo stoccaggio e il trasporto fino al luogo di consegna, nonché tutti i servizi a ciò correlati.
- 4.3 All'ACQUIRENTE non potrà essere addebitato nessun costo aggiuntivo di alcun tipo, salvo preventivamente accettato per iscritto dall'ACQUIRENTE.

ART. 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 5.1 Il FORNITORE riconosce e conviene che i requisiti di qualità sono essenziali per l'esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE adempirà a tutti gli obblighi contrattuali in conformità al CONTRATTO. In particolare, senza con ciò limitare quanto sopra, i BENI dovranno essere conformi a quanto previsto nel CONTRATTO e dovranno essere nuovi, privi di DIFETTI, di buona qualità e fabbricazione, realizzati con buoni materiali e idonei allo scopo per le quali sono stati previsti così come riportato nel CONTRATTO o, qualora non sia specificato alcuno scopo, per il loro scopo ordinario, nonché conformi da tutti i punti di vista a quanto previsto nel CONTRATTO e nelle eventuali specifiche fornite o raccomandate dall'ACQUIRENTE o dal FORNITORE. Il FORNITORE dovrà completare e consegnare i BENI entro la DATA DI CONSEGNA in conformità all'ORDINE.
- 5.2 Fatto salvo ogni eventuale altro diritto o rimedio di cui l'ACQUIRENTE possa godere, qualora i BENI non vengano fornite in conformità ai termini del CONTRATTO, l'ACQUIRENTE avrà il diritto (a prescindere che l'ACQUIRENTE abbia accettato o meno una parte dei BENI) di risolvere il CONTRATTO o di rifiutare i BENI (in tutto o in parte) e di restituirli al FORNITORE a spese e a rischio del FORNITORE, fermo restando l'obbligo del FORNITORE di rimborsare immediatamente l'intero importo dei BENI resi.
- 5.3 Il FORNITORE dichiara e garantisce di essersi sincerato, prima della stipula del CONTRATTO, della portata e della natura dei BENI, della correttezza e sufficienza di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI e di tutte le somme, le tariffe e i prezzi riportati nell'ORDINE, nonché delle condizioni generali e locali e di tutte le altre questioni che potrebbero incidere sull'avanzamento o sull'esecuzione della fornitura dei BENI nell'ambito del quadro di riferimento del PROGETTO.
- 5.4 In particolare, ma senza con ciò limitare quanto sopra, il FORNITORE ha controllato e verificato la completezza

delle eventuali informazioni fornite dall'ACQUIRENTE riportate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI (quali, a seconda dei casi, tutti i dati tecnici e progettuali dettagliati, i calcoli, i disegni e le specifiche, compresi la generazione delle procedure, la documentazione operativa, la documentazione "as-built" e ogni altro requisito tecnico) rispetto agli scopi indicati nel CONTRATTO e attesta che non contengono errori, omissioni, mancanze, imprecisioni, contraddizioni, ambiguità e/o discrepanze. Tutti i progetti relativi ai BENI approntati da o per conto del FORNITORE ai fini del CONTRATTO sono, quale che sia il caso, saranno da tutti i punti di vista accurati e adeguati allo scopo indicato nel CONTRATTO. Qualora il FORNITORE non tenga conto di eventuali questioni che possano incidere sui BENI, ciò non solleverà il FORNITORE dai propri obblighi previsti nel CONTRATTO.

- 5.5 Resta inteso che i BENI e il PREZZO CONTRATTUALE includeranno altresì la fornitura di tutti i beni, attività, forniture, beni di consumo, strumenti, utensili, manodopera, strutture, attrezzature, servizi e opere accessorie che risultino necessarie per l'esecuzione del CONTRATTO in conformità agli standard adeguati e alle buone prassi del settore *oil & gas/energy*, salvo espressamente esclusi nel CONTRATTO.

ART. 6 - PIANO OPERATIVO

- 6.1 Entro 15 GIORNI dalla DATA DI ENTRATA IN VIGORE, il FORNITORE dovrà presentare all'ACQUIRENTE per l'approvazione un piano operativo relativo alla fornitura dei BENI. Tale piano dovrà essere organizzato in modo da rispettare le DATE CHIAVE e dovrà essere conforme ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
- 6.2 Il FORNITORE dovrà trasmettere all'ACQUIRENTE, in una forma per questi accettabile, dei rapporti settimanali sullo stato di avanzamento della fornitura. Tali rapporti dovranno includere quanto meno una valutazione globale dello stato di avanzamento della fornitura, nonché le date programmate e stimate per il completamento delle attività di fornitura in corso e la percentuale di completamento dei lavori a quella data rispetto alle singole attività (es. progettazione, approvvigionamento, produzione, prove di funzionamento, altri test).

ART. 7 - ISPEZIONE DEI MATERIALI E RIFIUTO DEI BENI

- 7.1 In qualsiasi momento prima della DATA DI CONSEGNA dei BENI o di una qualsiasi parte degli stessi da parte del FORNITORE, l'ACQUIRENTE o i suoi rappresentanti designati, compreso il CLIENTE, avranno il diritto (ma non l'obbligo) dietro semplice richiesta, di avere accesso, testare e ispezionare i BENI e tutta la documentazione agli stessi relativa. Il FORNITORE dovrà garantire che l'ACQUIRENTE, il CLIENTE e i loro dipendenti o agenti abbiano ragionevole accesso alle strutture del FORNITORE e del SUBFORNITORE. Il FORNITORE avrà il diritto di richiedere a tali soggetti di rispettare le norme e i regolamenti in vigore presso

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 4 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

- le strutture del FORNITORE al momento della visita, nonché di negare o rifiutare l'accesso a chiunque non li rispetti. Durante tale visita, il FORNITORE dovrà agire di concerto, collaborare e fornire all'ACQUIRENTE, al CLIENTE, agli altri appaltatori/fornitori e ai loro dipendenti e agenti tutti i mezzi e l'assistenza ragionevoli.
- 7.2 L'ACQUIRENTE potrà inviare alcuni propri rappresentanti presso i luoghi di esecuzione della fornitura dei BENI, anche a tempo pieno. Il FORNITORE dovrà prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire ai rappresentanti dell'ACQUIRENTE di svolgere le loro attività, fornendo loro strumenti di lavoro e di comunicazione a dati per l'intero periodo ritenuto necessario dall'ACQUIRENTE.
- 7.3 Qualora, sulla base di quanto emerso da tali ispezioni o test, l'ACQUIRENTE ritenga che i BENI o una qualsiasi parte degli stessi presentino un DIFETTO, l'ACQUIRENTE dovrà informare il FORNITORE in merito e il FORNITORE dovrà immediatamente adottare tutte le misure necessarie così come richiesto dall'ACQUIRENTE per correggere il DIFETTO senza alcun costo per l'ACQUIRENTE. Inoltre, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di richiedere e presenziare ad ulteriori test, ispezioni e rilavorazioni.
- A prescindere da tali ispezioni o test, il FORNITORE rimarrà pienamente responsabile per i BENI e tali ispezioni o test non ridurranno o incideranno altrimenti sugli obblighi del FORNITORE previsti nel CONTRATTO.
- 7.4 L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rifiutare i BENI non conformi ai DOCUMENTI CONTRATTUALI. Il rifiuto dei BENI dovrà essere notificato al FORNITORE mediante comunicazione scritta da inviarsi in una qualsiasi forma che ne consenta la conferma di ricezione da parte del FORNITORE.
- 7.4.1 Il FORNITORE dovrà, per suo conto e a proprie spese, ritirare i BENI forniti all'ACQUIRENTE e da questi rifiutati entro e non oltre 10 GIORNI dalla data in cui è stato informato del rifiuto dei BENI.
- 7.4.2 In nessun caso qualsiasi pagamento effettuato dall'ACQUIRENTE a favore del FORNITORE prima della consegna dei BENI verrà considerato quale un'accettazione dei BENI da parte dell'ACQUIRENTE.
- 7.5 Fatte salve le disposizioni contenute nell'ORDINE, per quanto riguarda quantità, pesi e dimensioni, si applicheranno i valori misurati dall'ACQUIRENTE all'atto dell'ispezione in entrata dei BENI.

ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA

- 8.1 Salvo altrimenti specificato nell'ORDINE, i BENI dovranno essere consegnati DDP (secondo la definizione di tale termine riportata nella versione 2010 degli Incoterms della ICC) alla DATA DI CONSEGNA presso la sede dell'ACQUIRENTE specificata nell'ORDINE (o presso l'eventuale

- altro luogo convenuto dall'ACQUIRENTE per iscritto) a rischio e spese del FORNITORE.
- 8.2 In ogni caso, a prescindere da qualsiasi ispezione o test, anche in conformità a eventuali disposizioni contenute nell'ORDINE, il FORNITORE rimarrà pienamente responsabile per i BENI e tali ispezioni o test non ridurranno o incideranno altrimenti sugli obblighi del FORNITORE previsti nel CONTRATTO. Resta inteso che l'ACQUIRENTE non avrà alcun obbligo di effettuare alcuna ispezione, ivi compresa alcuna ispezione visiva al momento della consegna.
- 8.3 L'ACQUIRENTE potrà concedere al FORNITORE delle proroghe rispetto alla consegna solo a seguito di:
- 1- Variazioni richieste e approvate dall'ACQUIRENTE (Articolo 13);
 - 2- Sospensioni richieste dall'ACQUIRENTE (Articolo 18);
 - 3- Forza maggiore (Articolo 11).
- 8.4 L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rinviare la fornitura fino a un massimo di 90 GIORNI senza incorrere in alcun costo aggiuntivo provvedendo a informare il FORNITORE di conseguenza. In tal caso, il FORNITORE dovrà stoccare i materiali presso i propri magazzini in maniera sicura e pronti per la spedizione. In tal caso, i termini di fatturazione verranno posticipati per un periodo di tempo pari al periodo di stoccaggio. Qualsiasi pagamento anticipato stabilito nell'ORDINE, nonché qualunque pagamento da effettuarsi successivamente alla consegna dei BENI rimarrà in ogni caso invariato.
- 8.5 *Qualora i BENI non vengano consegnati entro la DATA DI CONSEGNA concordata, fatto salvo qualsiasi altro diritto di cui l'ACQUIRENTE possa godere, tale inadempimento costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO, per cui l'ACQUIRENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO in tutto o in parte in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 19 (Risoluzione). La ricezione dei BENI da parte dell'ACQUIRENTE non costituirà di per sé accettazione; la consegna dei BENI incompleta o parziale non potrà considerarsi come DATA DI CONSEGNA ai fini del presente CONTRATTO.*

ART. 9 – IMBALLAGGIO

- 9.1 L'imballaggio è compreso nel costo dei BENI e il FORNITORE sarà responsabile per ogni danno ai materiali causato da un imballaggio inadeguato. Il FORNITORE dovrà provvedere all'imballaggio adeguato dei materiali da fornirsi in conformità all'ORDINE o, qualora non sia indicato alcun imballaggio specifico, in conformità alle *best practice* generalmente applicate nel settore *oil & gas/energy* al fine di garantire che il materiale non venga danneggiato in fase di trasporto e stoccaggio, ivi comprese tutte le operazioni di movimentazione, carico e scarico.

ART. 10 – SPEDIZIONE

- 10.1 Il FORNITORE dovrà informare l'ACQUIRENTE in merito alle date di spedizione con un preavviso scritto di 15 GIORNI.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 5 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

- 10.2 Qualora la fornitura venga consegnata "porto assegnato", il F ORNITORE dovr à c omunicare a ll'ACQUIRENTE i mezzi di trasporto e il programma generale di expediting. La spedizione dovrà essere effettuata solo con il consenso scritto dell'ACQUIRENTE.
- 10.3 Qualora i costi di trasporto siano a carico de ll'ACQUIRENTE, il F ORNITORE d ovrà co municare all'ACQUIRENTE per iscritto il peso e le dimensioni dei vari colli inclusi nella fornitura ai fini della scelta del mezzo di trasporto più appropriato. Tale notifica dovrà essere trasmessa almeno 15 giorni prima della data di consegna in caso di colli di dimensioni normali e almeno 60 giorni prima della data di consegna in caso di colli di dimensioni eccezionali, ossia più grandi di 12,5 x 2,5 x 2,5 m o più pesanti di 25 tonnellate.
- 10.4 L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rinviare la fornitura fino a un massimo di 90 giorni senza incorrere in alcun costo aggiuntivo provvedendo a informare il FORNITORE di conseguenza. In tal caso, il FORNITORE dovrà stoccare i materiali presso il proprio magazzino in maniera sicura e pronti per la spedizione. In tal caso, i termini di fatturazione verranno posticipati per un periodo di tempo pari al periodo di stoccaggio. Qualsiasi pagamento anticipato stabilito nell'ORDINE, nonché qualunque pagamento da effettuarsi successivamente alla consegna dei BENI rimarrà in ogni caso invariato.

ART. 11 – FORZA MAGGIORE

- 11.1 In caso di impedimento o ritardo di una delle PARTI nell'adempimento, in tutto o in parte, di un qualunque obbligo a suo carico previsto nel CONTRATTO a causa di un evento di FORZA MAGGIORE, tale PARTE dovrà prontamente comunicare alla controparte le circostanze costituenti l'evento di FORZA MAGGIORE e gli obblighi il cui adempimento sia di conseguenza ritardato o impedito nonché, nel caso di un ritardo, la probabile durata dello stesso.
- 11.2 In presenza di un evento di FORZA MAGGIORE che determini un impedimento o un ritardo nell'adempimento di un qualunque obbligo previsto nel CONTRATTO, la PARTE notificante sarà dispensata dall'adempimento o, quale che sia il caso, dall'adempimento puntuale dell'obbligo in questione per tutta la durata delle circostanze che hanno dato origine a tale impedimento o ritardo. A prescindere da quanto sopra, nessuna PARTE sarà esonerata dai propri obblighi qui previsti a seguito di un evento a cui abbia contribuito anche la negligenza/colpa della PARTE che invoca la FORZA MAGGIORE, né alcuna PARTE sarà esonerata dai propri obblighi qui previsti a causa degli effetti di un evento di FORZA MAGGIORE che avrebbe potuto essere evitato o mitigato qualora la PARTE richiedente l'esonero avesse operato con ragionevole cura e diligenza. L'incapacità di una PARTE di assicurarsi fondi non verrà ritenuta un evento di FORZA MAGGIORE.

- 11.3 In presenza di un evento di FORZA MAGGIORE, l'ACQUIRENTE e il FORNITORE dovranno immediatamente incontrarsi e concordare insieme una linea d'azione, la quale dovrà essere implementata subito dopo l'incontro. Nessuna PARTE sarà responsabile del mancato adempimento dei propri obblighi che sia diretta conseguenza di un evento di FORZA MAGGIORE ed entrambe le parti dovranno farsi carico dei rispettivi costi derivanti da e imputabili a FORZA MAGGIORE.
- 11.4 Qualora l'evento di FORZA MAGGIORE si protragga per oltre dieci (10) GIORNI consecutivi e/o, in ogni caso, per un periodo complessivo di oltre trenta (30) GIORNI, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante notifica scritta al FORNITORE.
- 11.5 In tal caso, il FORNITORE dovrà interrompere l'esecuzione dei lavori relativi alla fornitura dei BENI e dovrà astenersi alle istruzioni dell'ACQUIRENTE in merito a tale risoluzione. L'ACQUIRENTE dovrà pagare al FORNITORE i lavori eseguiti in maniera soddisfacente fino alla data di risoluzione in conformità ai termini riportati nel CONTRATTO nonché tutti i relativi costi diretti ragionevoli e necessariamente sostenuti dal FORNITORE per rispettare le istruzioni dell'ACQUIRENTE in merito a tale risoluzione, compresi, tra gli altri, tutti i costi ragionevoli e inevitabili per l'annullamento/risoluzione di SUBCONTRATTI assegnati o affidati rispetto ai BENI. Tali costi saranno sottoposti a revisione a completa soddisfazione dell'ACQUIRENTE. In nessun caso il FORNITORE avrà diritto a potenziali profitti o al risarcimento di costi o danni a causa della risoluzione del contratto di cui al presente Articolo 11.

ART. 12 – GARANZIA

- 12.1 L'ACQUIRENTE potrà, in qualunque momento durante il PERIODO DI GARANZIA, notificare per iscritto al FORNITORE entro trenta (30) giorni dalla data della relativa scoperta l'eventuale presenza di difetti e/o non conformità dei BENI rispetto ai requisiti o alle prestazioni indicate nel CONTRATTO o il verificarsi di danni ai BENI dovuti ad azioni e/o omissioni del FORNITORE. Al ricevimento di tale notifica, il FORNITORE dovrà immediatamente riparare o sostituire i BENI, a proprio rischio e a proprie spese, così come richiesto dall'ACQUIRENTE. Tale rilavorazione includerà tutte le operazioni di riprogettazione, riparazione o sostituzione necessarie a sole spese e a solo rischio del FORNITORE, ivi comprese le operazioni a fini di indagine, riprogettazione, ricerca, smantellamento, rimozione dal SITO, trasporto, sostituzione, reinstallazione e ritestaggio. Qualora il FORNITORE ripari o sostituisca una parte dei BENI, le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ai BENI o alla detta parte degli stessi riparati/sostituiti per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla DATA DI CONSEGNA della fornitura, salvo altrimenti specificato nell'ORDINE.
- 12.2 Qualora il FORNITORE non avvii immediatamente i lavori necessari previsti nel presente Articolo o non effettui

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 6 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

quanto richiesto in maniera diligente e soddisfacente entro cinque (5) GIORNI, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di esigere i lavori richiesti direttamente o tramite terzi con conseguente obbligo di risarcimento da parte del FORNITORE di tutti i costi ragionevoli necessari per correggere il difetto in questione o direttamente o detraendo tali costi dagli importi che sono o saranno dovuti al FORNITORE. Tuttavia, la sostituzione di una perdita o la riparazione di un danno potrà essere affidata, a discrezione dell'ACQUIRENTE, ad un altro fornitore/appaltatore senza il riconoscimento di alcun indennizzo al FORNITORE, ma in tal caso il FORNITORE non fornirà alcuna garanzia per quanto co si riparato.

In caso di riparazione dei danni o di rilavorazione, il FORNITORE dovrà avere cura e custodire la parte dei BENI oggetto di tali danni o rilavorazione.

- 12.3 Il FORNITORE conviene che tutte le garanzie qui riportate (comprese le garanzie ottenute dal FORNITORE da un qualunque SUBFORNITORE) saranno valide a beneficio non solo dell'ACQUIRENTE ma anche del CLIENTE e, qualora il CLIENTE lo ritenga necessario, saranno direttamente esercitabili dal CLIENTE stesso; l'ACQUIRENTE avrà il diritto di cedere o trasferire al CLIENTE tutte le garanzie previste dal CONTRATTO mediante apposita notifica scritta al FORNITORE.

ART. 13 – VARIAZIONI

13.1 VARIAZIONE richiesta dall'ACQUIRENTE

L'ACQUIRENTE avrà il diritto in qualsiasi momento, mediante una VARIAZIONE, di modificare (mediante integrazioni, cancellazioni, sostituzioni o qualsiasi altra variazione) la portata dei BENI, la DATA DI CONSEGNA o qualsiasi altra parte del CONTRATTO. Al ricevimento della richiesta dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE dovrà, entro 5 GIORNI o entro l'eventuale altro termine indicato dall'ACQUIRENTE, approntare a proprie spese e presentare all'ACQUIRENTE ai fini della sua autorizzazione scritta una valutazione e stima di tutte le conseguenze che tale modifica avrebbe a livello di PERSONALE, attrezzature e requisiti dei materiali, PREZZO CONTRATTUALE, tempistiche e/o DATA DI CONSEGNA, come netta conseguenza diretta e necessaria, allegando a ciascuna valutazione delle modifiche un dossier di supporto dettagliato.

13.2 VARIAZIONE dovuta ad azioni od omissioni dell'ACQUIRENTE

L'ACQUIRENTE potrà altresì autorizzare una VARIAZIONE qualora il FORNITORE possa provare di essere stato vittima di un ritardo sostanziale e/o di aver sostenuto dei costi aggiuntivi sostanziali quale diretta conseguenza di una violazione o di un'inadempienza sostanziale da parte dell'ACQUIRENTE. In tali circostanze, il FORNITORE, entro sette (7) GIORNI dal momento in cui il FORNITORE sia venuto a conoscenza o avrebbe potuto venire ragionevolmente a conoscenza dell'evento che ha

determinato la VARIAZIONE, dovrà richiedere per iscritto che l'ACQUIRENTE rilasci una VARIAZIONE fornendo i dettagli del caso specificati al precedente Articolo 13.1.

13.3 Valutazione di una VARIAZIONE

Per valutare una VARIAZIONE, verrà tenuto conto dei fattori pertinenti, quali il tempo e/o i costi maggiori direttamente necessari e inevitabili, compresi eventuali costi generali aggiuntivi, esclusi i ricarichi. Qu allora mediante una VARIAZIONE una parte dei BENI venga annullata, il FORNITORE dovrà interrompere l'esecuzione di tale parte dei BENI e non avrà diritto a ricevere alcuna somma in merito salvo il rimborso degli eventuali costi diretti inevitabili. Qualora i DOCUMENTI CONTRATTUALI riportino prezzi e tariffe specifiche o qualora per determinare il PREZZO CONTRATTUALE siano stati altrimenti utilizzati prezzi e tariffe specifiche, detti prezzi e tariffe dovranno essere impiegati, laddove appropriato, per valutare qualunque rettifica del PREZZO CONTRATTUALE e dovranno ritenersi, così come applicabile, rappresentativi della totalità dei costi diretti dovuti al FORNITORE.

13.4 Requisiti obbligatori per una VARIAZIONE

Qualora il FORNITORE non presenti una richiesta di VARIAZIONE in conformità ai termini e alle condizioni suindicate e/o non fornisca adeguate stime e prove documentali di supporto così come richiesto all'Articolo 13.1 e 13.2, il FORNITORE perderà ogni diritto ad ottenere tale VARIAZIONE nonché ogni diritto relativo alla rettifica del PREZZO CONTRATTUALE e/o della DATA DI CONSEGNA.

13.5 Esecuzione di una VARIAZIONE

Qualora l'ACQUIRENTE decida di procedere a una VARIAZIONE e accetti la stima delle relative conseguenze del FORNITORE, dovrà rilasciare al FORNITORE una VARIAZIONE scritta contenente la descrizione completa delle modifiche in questione. Il FORNITORE dovrà firmare e restituire tale VARIAZIONE all'ACQUIRENTE quale accettazione ad attenersi alla VARIAZIONE richiesta. Il FORNITORE dovrà effettuare tutte le modifiche (mediante integrazioni, cancellazioni, sostituzioni o qualsiasi altra variazione), attenendosi strettamente al programma, ai termini e alle condizioni riportate in tali VARIAZIONI nonché a tutto quanto richiesto nel CONTRATTO che non sia stato oggetto di modifica.

13.6 Disaccordo su una VARIAZIONE

Qualora le PARTI non raggiungano un accordo su una VARIAZIONE, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di stabilire le condizioni, ivi compresi le modalità e l'importo dell'indennizzo e la relativa tempistica di fatturazione proposta, nonché le eventuali correzioni della schedula dei lavori che ritiene, in buona fede, eque e confacenti alle circostanze. Il FORNITORE dovrà procedere, e conviene qui di procedere in tal senso, alle modifiche rispetto all'ambito dei lavori, alla scaletta temporale dei lavori, alla DATA DI CONSEGNA o a qualsiasi altra parte del CONTRATTO.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 7 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

ART. 14 – PENALI

- 14.1 Qualora il FORNITORE non completi e/o non consegna i BENI entro le DATE CHIAVE e/o entro la DATA DI CONSEGNA indicata nell'ORDINE, il FORNITORE sarà tenuto a pagare le penali così come specificate nell'ORDINE. Qualora nell'ORDINE non siano specificate penali, il FORNITORE dovrà pagare a titolo di penale un importo pari allo 0,4% del PREZZO CONTRATTUALE per ogni giorno di ritardo fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo del PREZZO CONTRATTUALE, fermo restando le disposizioni di cui all'Articolo 19 (Risoluzione) delle presenti C.G.A.
- 14.2 Qualora i BENI non siano conformi alle caratteristiche richieste nell'ORDINE, il FORNITORE sarà tenuto a pagare le penali così come eventualmente specificati nell'ORDINE.
- 14.3 Nel caso di un qualunque inadempimento da parte del FORNITORE, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo. L'ACQUIRENTE avrà altresì il diritto di trattenere le eventuali altre somme dovute in futuro al FORNITORE fino ad un importo pari alle penali applicabili nella fattispecie.
- 14.4 Tutti gli importi per penali che il FORNITORE possa divenire tenuto a pagare vengono ritenuti una stima autentica delle perdite che l'ACQUIRENTE potrebbe subire qualora il FORNITORE non adempia ai propri obblighi previsti dal CONTRATTO e non hanno valore punitivo. Le penali saranno aggiuntive rispetto a qualsiasi altro diritto e rimedio a disposizione dell'ACQUIRENTE ai sensi del CONTRATTO o delle leggi.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 15.1 A fronte della consegna dei BENI in conformità ai termini del CONTRATTO, l'ACQUIRENTE dovrà, direttamente o indirettamente, pagare al FORNITORE il PREZZO CONTRATTUALE secondo le tempistiche e le modalità specificate nell'ORDINE. Il PREZZO CONTRATTUALE rappresenterà il compenso totale del FORNITORE per tutti i costi di qualunque natura sostenuti per la fornitura dei BENI in conformità ai termini e alle condizioni del CONTRATTO.
- 15.2 Qualsiasi consegna parziale dovrà essere espressamente autorizzata dall'ACQUIRENTE. Le fatture dovranno corrispondere al valore effettivo della consegna parziale.
- 15.3 L'ACQUIRENTE avrà il diritto di compensare gli importi dovuti dal FORNITORE all'ACQUIRENTE con gli importi dovuti dall'ACQUIRENTE al FORNITORE in virtù del presente CONTRATTO. Il FORNITORE dovrà pagare all'ACQUIRENTE entro trenta (30) GIORNI dal ricevimento della relativa fattura tutte le somme dallo stesso ancora dovute successivamente all'applicazione di tale diritto di compensazione.
- 15.4 L'ACQUIRENTE potrà, a sua discrezione, subordinare il pagamento di quanto dovuto alla presentazione da parte

del FORNITORE della documentazione attestante che il FORNITORE ha effettuato i pagamenti dovuti rispetto a stipendi, contributi sociali e previdenziali e ritenute d'acconto relative al suo personale. In caso di subappalto, il FORNITORE dovrà fornire prove documentarie di tali pagamenti relativamente al personale dei propri SUBFORNITORI.

15.5 Le fatture dovranno contenere al loro interno e/o in allegato i seguenti dati e/o documenti:

- 1 – numero d'ORDINE con relativo numero di appendice di modifica, se applicabile;
- 2 – numero, descrizione, quantità consegnata e prezzo unitario di ogni articolo riportato nell'ORDINE;
- 3 – banca di accredito (compresi tutti i dati necessari per il pagamento) e numero di conto corrente;
- 4 – documenti di spedizione.

15.6 Il FORNITORE sarà il solo responsabile, con l'obbligo di farsene carico e di pagarle, per tutte le IMPOSTE relative ai BENI applicate o imposte al FORNITORE (comprese, senza con ciò limitare quanto sopra, le IMPOSTE relative al personale) e dovrà adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e di registrazione e deregistrazione, mantenere delle registrazioni contabili adeguate e archiviare in maniera appropriata tutti i documenti necessari. Il FORNITORE dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive applicabili riguardanti tutti gli obblighi giuridici e di registrazione e deregistrazione a fini fiscali di aziende o filiali. Il FORNITORE dovrà provvedere a che ogni SUBFORNITORE si faccia carico e paghi tutte le IMPOSTE relative ai BENI applicate o imposte a tale SUBFORNITORE (comprese, senza con ciò limitare quanto sopra, le IMPOSTE relative al personale) e che tale SUBFORNITORE adempia a tutti gli obblighi amministrativi e di registrazione e deregistrazione, mantenga delle registrazioni contabili adeguate e archivi in maniera appropriata tutti i documenti necessari. Il FORNITORE solleva qui e si impegna a mantenere indenne il GRUPPO DELL'ACQUIRENTE e il CLIENTE rispetto a qualsiasi rivendicazione o perdita di alcun tipo correlata a qualsiasi applicazione o impostazione effettuata in relazione ad una qualunque IMPOSTA gravante sul FORNITORE o su un SUBFORNITORE rispetto ai BENI unitamente a tutti i relativi costi di adempimento.

15.7 Né la presentazione né il pagamento o il mancato pagamento di una singola fattura o l'emissione di una nota di credito costituirà la risoluzione di una controversia o un mutuo accordo o un rimedio rispetto a un conto approvato e accertato dal debitore, né determinerà la rinuncia o inciderà in alcun modo sui diritti delle PARTI qui previsti.

ART. 16 – GARANZIE BANCARIE

16.1 Per garantire il debito adempimento degli obblighi del FORNITORE previsti nel CONTRATTO, il FORNITORE dovrà fornire le eventuali garanzie bancarie richieste e/o provvedere al loro rinnovo così come specificato nell'ORDINE in conformità alla modalità nello stesso specificate. La mancata presentazione delle garanzie bancarie in conformità

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 8 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montalenti

alle modalità previste nell'ORDINE, con presa in carico loro eventuale estensione così come richiesto dall'ACQUIRENTE, costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO, per cui, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dal CONTRATTO, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di non effettuare un pagamento dovuto fino al giorno dell'emissione e della consegna all'ACQUIRENTE delle garanzie bancarie in questione in conformità al CONTRATTO.

ART. 17 – ATTREZZI SPECIALI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI AI FINI OPERATIVI

17.1 A beneficio dell'ACQUIRENTE e del CLIENTE e salvo altrimenti previsto nell'ORDINE, il FORNITORE dovrà fornire o procurarsi, direttamente o tramite i SUBFORNITORI, un fermo impegno rispetto alla disponibilità continua, ai termini, alle condizioni e ai prezzi migliori, di tutti gli attrezzi speciali, i pezzi di ricambio e i servizi di manutenzione necessari per una durata di dieci (10) anni dalla DATA DI CONSEGNA. I pezzi di ricambio dovranno essere costituiti, per quanto possibile, da forniture standard prefabbricate e qualora ciò non sia possibile dovranno essere prodotti con sufficiente anticipo e in quantità tale da garantirne la disponibilità continua per le necessità operative relative ai BENI. In deroga a qualsivoglia disposizione contraria, il FORNITORE rimarrà vincolato da tutte le proposte dallo stesso trasmesse in qualsiasi momento all'ACQUIRENTE per iscritto relativamente ai servizi di manutenzione e alla fornitura di pezzi di ricambio in relazione al CONTRATTO.

ART. 18 – SOSPENSIONE

18.1 L'ACQUIRENTE avrà il diritto, mediante la trasmissione di un'apposita notifica al FORNITORE, di sospendere la fornitura dei BENI o di una qualsiasi parte delle stesse nella misura specificata in detta notifica per uno qualunque dei seguenti motivi:
(a) nel caso di un qualche inadempimento da parte del FORNITORE; o
(b) nel caso in cui la sospensione sia necessaria ai fini dell'esecuzione adeguata o della sicurezza dei lavori relativi alla fornitura dei BENI o delle persone; o
(c) a discrezione dell'ACQUIRENTE;
(d) in caso di sospensione del contratto a monte con il CLIENTE relativamente al PROGETTO.

18.2 Al ricevimento di tale notifica, il FORNITORE dovrà, a meno che non abbia ricevuto istruzioni diverse: (a) interrompere i lavori relativi alla fornitura dei BENI o della parte dei BENI specificata nella notifica alla data e nella misura ivi indicate; (b) proteggere adeguatamente e mettere al sicuro i BENI così come richiesto dall'ACQUIRENTE; (c) implementare tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo i costi e le perdite dell'ACQUIRENTE e del FORNITORE, compresa la mancata trasmissione di ulteriori ordini e la mancata effettuazione di ulteriori SUBAPPALTI rispetto

alla parte sospesa dei lavori relativi alla fornitura dei BENI salvo quanto specificato nella notifica; (d) compiere immediatamente ogni sforzo ragionevole per ottenere la sospensione, a condizioni soddisfacenti per l'ACQUIRENTE, di tutti i SUBCONTRATTI e gli ordini da evadere nella misura in cui riguardano l'esecuzione della parte sospesa dei lavori relativi alla fornitura dei BENI; e (e) proseguire l'esecuzione di tutte le parti del CONTRATTO non sospese.

18.3 In caso di inadempimento da parte del FORNITORE e prima dell'emissione da parte dell'ACQUIRENTE di una notifica per la sospensione dei lavori relativi alla fornitura dei BENI o di una qualunque parte degli stessi, l'ACQUIRENTE dovrà trasmettere al FORNITORE una notifica di inadempimento specificando nella stessa i dettagli di tale inadempimento. Qua lora, alla ricezione di tale notifica, il FORNITORE non avvii, immediatamente o entro il termine indicato nella notifica dell'ACQUIRENTE, e non porti quindi avanti in maniera continua delle misure soddisfacenti per l'ACQUIRENTE al fine di porre rimedio all'inadempimento in questione, l'ACQUIRENTE potrà emettere una notifica di sospensione in conformità alle disposizioni riportate nel presente Articolo.

A meno che la sospensione non derivi da un inadempimento da parte del FORNITORE, il PREZZO CONTRATTUALE e il programma andranno adeguati in conformità all'Articolo 13 – VARIAZIONI, fermo restando che ogni attività di stoccaggio non comporterà alcun costo per l'ACQUIRENTE.

18.4 Qualora la sospensione derivi da un inadempimento da parte del FORNITORE, l'ACQUIRENTE avrà diritto al risarcimento da parte del FORNITORE di tutti i costi aggiuntivi ragionevoli sostenuti dall'ACQUIRENTE di conseguenza.

18.5 In caso di sospensione, l'ACQUIRENTE e il FORNITORE dovranno incontrarsi al fine di concordare una linea d'azione accettabile per entrambe le parti durante il periodo di sospensione. L'ACQUIRENTE potrà, mediante un'ulteriore notifica, ordinare al FORNITORE di riprendere la fornitura dei BENI.

18.6 Qualora la durata di una sospensione non derivante da un inadempimento del FORNITORE superi 90 GIORNI, il FORNITORE potrà trasmettere all'ACQUIRENTE una notifica in cui richiede l'autorizzazione entro quattordici (14) giorni dalla ricezione di tale notifica a procedere con i lavori relativi alla fornitura dei BENI o della parte degli stessi oggetto della sospensione. Qualora l'ACQUIRENTE non conceda tale autorizzazione entro il detto termine di quattordici (14) giorni, mediante un'ulteriore notifica il FORNITORE potrà (ma senza alcun obbligo in merito) decidere di considerare la sospensione come: (a) qualora riguardi solo una parte dei BENI, la cancellazione di tale parte ai sensi dell'Articolo 13 - VARIAZIONI; oppure (b) qualora riguardi la totalità dei BENI, una risoluzione del contratto in conformità alla clausola riportata di seguito.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 9 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

ART. 19 – RISOLUZIONE

19.1 L'ACQUIRENTE potrà risolvere il CONTRATTO nei seguenti casi:

(a) Risoluzione per inadempimento:

- (i) Nel caso di un inadempimento del FORNITORE che può essere sanato, l'ACQUIRENTE dovrà trasmettere al FORNITORE una notifica relativa a tale inadempimento e, qualora alla ricezione di tale notifica, il FORNITORE non avvii e non porti quindi avanti in maniera continua delle misure soddisfacenti per l'ACQUIRENTE al fine di porre rimedio all'inadempimento in questione entro dieci (10) GIORNI, l'ACQUIRENTE potrà in qualsiasi momento successivo risolvere il CONTRATTO mediante un'apposita notifica scritta al FORNITORE.
- (ii) Nel caso di un GRAVE INADEMPIMENTO, l'ACQUIRENTE potrà risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante un'apposita notifica scritta al FORNITORE.
- (iii) Qualora il FORNITORE fallisca o divenga insolvente o non sia in grado di pagare i propri debiti quando questi diventano esigibili oppure sia messo in liquidazione o venga emesso nei suoi confronti un mandato di curatela o venga presentata un'istanza o una richiesta per l'emissione di un mandato di tal tipo o avvenga a un concordato con i propri creditori o porti avanti l'attività sotto il controllo di un curatore, di un amministratore fiduciario o di un supervisore a beneficio dei propri creditori o qualora venga compiuto un qualsiasi atto o si verifichi un qualsiasi evento avente (ai sensi delle leggi applicabili) un effetto analogo ad uno qualunque dei suddetti atti o eventi, l'ACQUIRENTE potrà risolvere il CONTRATTO in qualsiasi momento mediante un'apposita notifica scritta al FORNITORE.
- (iv) La risoluzione entrerà in vigore alla data specificata in tale notifica scritta ("DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RISOLUZIONE"). Fatto salvo il diritto dell'ACQUIRENTE di rifiutare, in tutto o in parte, i BENI, il FORNITORE non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore per i lavori e seguiti prima della risoluzione fino al momento in cui i lavori relativi alla fornitura dei BENI non siano stati completati in maniera soddisfacente per l'ACQUIRENTE e l'ACQUIRENTE non abbia verificato in via definitiva tutti i costi. Fatta eccezione per il compenso relativo ai lavori eseguiti in maniera soddisfacente prima della risoluzione, il FORNITORE non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore successivamente alla DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RISOLUZIONE.
- (v) In caso di risoluzione in conformità al presente Articolo 19.1(a), l'ACQUIRENTE avrà diritto al risarcimento da parte del FORNITORE di tutti i costi in più sostenuti dall'ACQUIRENTE per procurarsi una fornitura alternativa dei BENI da parte di terzi rispetto ai costi che l'ACQUIRENTE avrebbe sostenuto se il CONTRATTO non fosse stato risolto.

(b) Recesso dell'ACQUIRENTE

L'ACQUIRENTE avrà il diritto di recedere dal CONTRATTO:

- (i) In qualsiasi momento, senza giusta causa o giustificato motivo mediante un'apposita notifica scritta al FORNITORE in cui venga specificata la data del recesso. Alla data di entrata in vigore di tale recesso, il FORNITORE dovrà interrompere l'esecuzione dei LAVORI e dovrà attenersi alle istruzioni dell'ACQUIRENTE in merito a detto recesso. L'ACQUIRENTE dovrà pagare al FORNITORE i BENI eseguiti in maniera soddisfacente fino alla data di recesso in conformità ai termini riportati nel CONTRATTO nonché tutti i relativi costi diretti ragionevoli necessariamente sostenuti dal FORNITORE per rispettare le istruzioni dell'ACQUIRENTE in merito a detto recesso. Tali costi saranno sottoposti a revisione a completa soddisfazione dell'ACQUIRENTE. Quanto sopra costituirà l'unico compenso dovuto al FORNITORE, nonché l'unico obbligo dell'ACQUIRENTE nei confronti del FORNITORE in caso di recesso.
- 19.2 In caso di risoluzione del CONTRATTO per un qualunque motivo, il FORNITORE dovrà:
- (a) interrompere l'esecuzione dei lavori relativi ai BENI e attenersi alle istruzioni dell'ACQUIRENTE in merito a detta risoluzione, impegnandosi costantemente per ridurre i relativi costi;
 - (b) qualora richiesto, fornire immediatamente all'ACQUIRENTE tutti i documenti in formato originale approntati o ottenuti dal FORNITORE in relazione ai lavori riguardanti i BENI di cui nel CONTRATTO oggetto di risoluzione;
 - (c) eseguire le istruzioni dell'ACQUIRENTE relativamente all'annullamento o alla cessione di SUBCONTRATTI e a qualsiasi altra questione derivante dal CONTRATTO oggetto di risoluzione che l'ACQUIRENTE ritenga necessarie od opportune;
 - (d) consentire all'ACQUIRENTE o ai soggetti dallo stesso designati il pieno accesso alle strutture del FORNITORE al fine di rimuovere e/o prendere in carico i BENI o la parte pertinente degli stessi e di rimuovere e/o prendere possesso di tutti i materiali e le attrezzature acquistati per l'esecuzione dei BENI; e
 - (e) qualora richiesto dall'ACQUIRENTE, cedere all'ACQUIRENTE o ai soggetti dallo stesso designati gli eventuali diritti acquisiti dal FORNITORE in relazione ai lavori riguardanti i BENI.
- 19.3 Salvo altrimenti espressamente previsto altrove, in nessun caso il FORNITORE avrà diritto potenziali profitti o al risarcimento di costi o danni a causa della risoluzione di cui al presente Articolo 19.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 10 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

ART. 20 – DI RITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE/INTELLETTUALE

- 20.1 Al solo e limitato fine dell'utilizzo e manutenzione dei BENI, con il diritto di esportare, rivendere, impiegare, usare e sottoporre a manutenzione dei BENI in qualsiasi paese, il FORNITORE dovrà concedere, direttamente o indirettamente, all'ACQUIRENTE, al CLIENTE e ai loro successori e aventi causa una licenza irrevocabile non esclusiva valida a livello mondiale e senza royalty per l'utilizzo, diretto o indiretto, degli eventuali diritti di proprietà industriale/intellettuale in possesso del FORNITORE alla DATA DI ENTRATA IN VIGORE nonché degli eventuali diritti di proprietà industriale/intellettuale di proprietà del FORNITORE sviluppati, acquisiti o ottenuti durante l'esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE dovrà ottenere lo stesso impegno anche dalle proprie affiliate e dai propri SUBFORNITORI.
- 20.2 Il FORNITORE conviene di risarcire, manlevare e tenere indenne l'ACQUIRENTE e il CLIENTE rispetto a qualsiasi azione, causa, rivendicazione o richiesta che possa essere intentata o avanzata in qualsiasi momento nei confronti dell'ACQUIRENTE e/o del CLIENTE in relazione a qualsiasi violazione di brevetti.
- 20.3 Tutti i documenti forniti dall'ACQUIRENTE, che siano dell'ACQUIRENTE o del CLIENTE, rimarranno di proprietà dell'ACQUIRENTE o del CLIENTE e il FORNITORE dovrà restituirli all'ACQUIRENTE non appena gli stessi non risultino più necessari per l'esecuzione del CONTRATTO e in ogni caso, al più tardi, al momento della consegna della documentazione finale. Il FORNITORE potrà tuttavia conservarne una copia a soli fini di registrazione.
- 20.4 DOCUMENTI DEL FORNITORE:
- a) Tutti i documenti del FORNITORE riguardanti specificamente le normali operazioni del FORNITORE che non siano stati appositamente elaborati in relazione ai BENI rimarranno di proprietà del FORNITORE.
- b) Tutti i documenti del FORNITORE, ad eccezione dei documenti del FORNITORE descritti al paragrafo a) di cui sopra diverranno, a decorrere dall'inizio della fornitura dei BENI, di proprietà dell'ACQUIRENTE e di conseguenza proprietà del CLIENTE e, quando richiesto, dovranno essere immediatamente forniti all'ACQUIRENTE. Il FORNITORE dovrà tuttavia conservare una copia registrata di tali documenti fino all'estinzione di tutti i suoi obblighi previsti nel CONTRATTO in conformità alle disposizioni riportate nel presente Articolo così come applicabile e all'Articolo 24 (Informazioni riservate).
- c) Le disposizioni di cui sopra si applicheranno *mutatis mutandis* ai documenti del FORNITORE emessi dai SUBFORNITORI.

ART. 21 – RISCHIO E TITOLO DI PROPRIETA'

- 21.1 Il FORNITORE sarà responsabile dei BENI mentre questi si trovano sotto la custodia del FORNITORE in qualità di

depositario. In caso di perdite o danni mentre i BENI si trovano sotto la custodia del FORNITORE, il FORNITORE dovrà provvedere a proprie spese a ripararli o sostituirli. I BENI saranno sotto la custodia del FORNITORE fino alla loro consegna all'ACQUIRENTE. A prescindere dal trasferimento del titolo di proprietà all'ACQUIRENTE in conformità all'Articolo 21.2 qui riportato, il rischio e la responsabilità relativi ai BENI rimarranno in capo al FORNITORE fintanto che i BENI rimangono sotto la custodia del FORNITORE.

- 21.2 La proprietà dei BENI o ad una qualsiasi parte o componente degli stessi passerà all'ACQUIRENTE non appena gli stessi siano stati approntati, costruiti, consegnati all'ACQUIRENTE o pagati dall'ACQUIRENTE (a seconda della circostanza che si verifica prima). Tutti gli articoli in questione dovranno essere chiaramente identificati come di proprietà dell'ACQUIRENTE e dete nute per conto dello stesso.

ART. 22 – PEGNI, SEQUESTRI CONSERVATIVI E GRAVAMI

- 22.1 Il FORNITORE non dovrà sottoporre i BENI o alcuna proprietà dell'ACQUIRENTE e/o del CLIENTE in possesso del FORNITORE o presso le strutture del FORNITORE a pegni, sequestri conservativi, oneri, gravami o altri provvedimenti simili.
- 22.2 Il FORNITORE non dovrà consentire l'imposizione di pegni, sequestri conservativi, oneri, gravami o altri provvedimenti simili da parte di alcuna persona fisica o giuridica o di alcuna autorità sui BENI o sulle proprietà dell'ACQUIRENTE a fronte di una rivendicazione o richiesta avanzata contro il FORNITORE o un SUBFORNITORE. Il FORNITORE dovrà immediatamente notificare all'ACQUIRENTE l'eventuale possibilità che i BENI o una qualsiasi parte degli stessi siano oggetto di pegni, sequestri conservativi, oneri, gravami o altri provvedimenti simili. In caso di imposizione di pegni, sequestri conservativi, oneri, titoli, gravami o altri provvedimenti simili di cui nella fattispecie, l'ACQUIRENTE non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento a fronte di una rivendicazione o richiesta da parte del FORNITORE rispetto ad alcun pagamento di sorta dovuto ai sensi o in conformità al CONTRATTO fino a che il FORNITORE non abbia garantito la cancellazione dei suddetti provvedimenti. Qualora tali provvedimenti non vengano cancellati entro quattordici (14) GIORNI dalla relativa notifica scritta dell'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE potrà provvedere alla loro cancellazione, trattenendo i costi di cancellazione, comprese eventuali tasse e spese, dalle somme dovute al FORNITORE qui previste.
- 22.3 Il FORNITORE dovrà risarcire l'ACQUIRENTE rispetto a tutti i pegni, sequestri conservativi, oneri, titoli, gravami o altri provvedimenti simili imposti sui BENI o sulle proprietà dell'ACQUIRENTE a fronte di una rivendicazione o richiesta avanzata contro il FORNITORE o un SUBFORNITORE da un qualunque soggetto, compreso un SUBFORNITORE. Il FORNITORE dovrà inoltre, in nome e per conto

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 11 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

dell'ACQUIRENTE, implementa re a proprie spese u n'azione difensiva contro qualunque rivendicazione o contro-versia a ciò connessa.

ART. 23 – CESSIONE

23.1. Il FORNITORE non potrà cedere, novare o trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti o obblighi contemplati nel CONTRATTO né alcun beneficio o interesse in merito agli stessi senza la previa autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE.

In particolare, il FORNITORE non potrà cedere alcun credito, ordine di incasso specifico o altro mezzo di delega di pagamento senza la previa autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE.

23.2. L'ACQUIRENTE potrà in qualsiasi momento, previa notifica scritta al FORNITORE, cedere, novare o trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti o obblighi contemplati nel CONTRATTO al CLIENTE (compresi i suoi co-venturer) o a un'af filia ta dell'ACQUIRENTE senza il consenso del FORNITORE.

23.3. L'ACQUIRENTE potrà in qualsiasi momento cedere, novare o trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti o obblighi contemplati nel CONTRATTO ad altri soggetti terzi ma solo con il previo consenso scritto del FORNITORE, il quale consenso non dovrà essere rifiutato o ritardato senza motivo.

23.4. Le PARTI convengono che, in caso di cessione, novazione o trasferimento come qui descritto, esse procederanno a perfezionare senza indugio un accordo formale in cui venga specificata la data di cessione, novazione o trasferimento degli interessi in questione, che sarà valido con l'assunzione per iscritto da parte del cessionario di tutti gli obblighi del cedente previsti dal CONTRATTO. In caso di cessione del CONTRATTO da parte dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE dovrà provvedere a riemettere le garanzie e bancarie la Parent Company Guarantee (se presenti) a beneficio del cessionario.

ART. 24 – INFORMAZIONI RISERVATE

24.1. Tutte le informazioni fornite o comunicate dall'ACQUIRENTE al FORNITORE o acquisite altrimenti dal FORNITORE in relazione al CONTRATTO, comprese tutte le informazioni riguardanti il CLIENTE, dovranno essere trattate dal FORNITORE come informazioni riservate, anche quando non espressamente indicate come tali, e, in assenza di una previa autorizzazione, non dovranno essere pubblicate, divulgate, utilizzate, riprodotte o copiate dal FORNITORE se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE dovrà garantire che le disposizioni di cui al presente Articolo siano incluse in ogni SUBCONTRATTO e che le affiliate, i funzionari, i dipendenti e gli agenti del FORNITORE e dei SUBFORNITORI le rispettino.

24.2. Il FORNITORE si impegna a limitare l'accesso a tali dati e informazioni solo ai propri dipendenti che ne hanno ragionevolmente bisogno per la fornitura dei BENI e per l'esecuzione del CONTRATTO e a non utilizzare nessuno di tali dati e informazioni in alcun modo se non per il suddetto scopo. Qualora la divulgazione o disponibilità di tali dati e informazioni risulti necessaria per l'esecuzione del CONTRATTO e l'ACQUIRENTE acconsenta per iscritto a detta divulgazione, il FORNITORE si impegna a garantire che i destinatari di tali dati e informazioni sottoscrivano un impegno identico a quello contenuto nelle presenti disposizioni.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1. Salvo altrimenti previsto nell'ORDINE, il CONTRATTO sarà interpretato, regolato ed in vigore in conformità alle leggi italiane, con l'esclusione di quella parte del diritto che ordinerebbe/sottoporrebbe l'interpretazione del CONTRATTO alle leggi di un'altra giurisdizione.

25.2. Qualsiasi controversia tra ACQUIRENTE e FORNITORE derivante dal CONTRATTO o allo stesso connessa, compresa qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità, risoluzione o interpretazione, che non possa essere risolta mediante un accordo tra le PARTI sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale italiano di Ravenna.

ART. 26 – PROTEZIONE DATI PERSONALI

26.1. In conformità all'Articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Decreto legislativo n. 196/2003"), l'ACQUIRENTE quale parte responsabile del trattamento dei dati tramite i soggetti a tal fine designati informa qui il FORNITORE di quanto segue:

(1) I dati personali forniti dal FORNITORE all'ACQUIRENTE verranno trattati dall'ACQUIRENTE in conformità alle disposizioni della legge di cui sopra. I dati verranno trattati per le finalità correlate agli obblighi reciproci derivanti dal CONTRATTO quali:

(i) Adempimento degli obblighi derivanti da un contratto esistente con la parte fornitrice dei dati (persona fisica o giuridica);

(ii) Esecuzione di tutte le attività operative e gestionali correlate al CONTRATTO (quali fatturazione, protezione del credito e altre attività amministrative, gestionali e organizzative necessarie per l'esecuzione del contratto).

2) Il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato utilizzando strumenti che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza e potrà comportare l'impiego di sistemi automatici in grado di memorizzare, gestire e trasmettere i dati. Si noti altresì che i dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni dell'Articolo 11 del Decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, saranno:

(i) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 12 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

(ii) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

(iii) esatti e, se necessario, aggiornati; per tinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

(iv) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

3) L'ACQUIRENTE informa altresì il FORNITORE (fatto salvo l'obbligo di ottenere il consenso di quest'ultimo come e quando richiesto dalla legge) che i dati personali del FORNITORE potranno essere condivisi e/o trasmessi in Italia o all'estero a:

(i) autorità e banche;

(ii) parti alle quali, a seconda delle circostanze, sia consentito comunicare e trasmettere dati personali senza il consenso dell'interessato entro i limiti dell'entità delle comunicazioni e trasmissioni necessarie per rispettare la finalità del CONTRATTO o altri requisiti giuridici o amministrativi;

(iii) consulenti, consiglieri, partner commerciali, potenziali clienti, il CLIENTE, affiliate, altri appaltatori e altre parti alle quali viene affidato il compito di spedire o trasmettere beni o servizi.

(iv) I dati personali potranno essere inclusi nell'"elenco delle referenze" dell'ACQUIRENTE disponibile sul sito Internet dell'ACQUIRENTE e/o in brochure o altri materiali pubblicitari dell'ACQUIRENTE.

4) L'ACQUIRENTE informa il FORNITORE che il rifiuto a fornire i dati necessari obiettivamente impedirà all'ACQUIRENTE di istituire e mantenere un corretto rapporto contrattuale con il FORNITORE. In relazione al trattamento dei dati di cui sopra, l'ACQUIRENTE ci tende a informare che il FORNITORE potrà esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003. I diritti previsti dall'Articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 potranno essere esercitati mediante l'invio di una richiesta specifica al rappresentante dell'ACQUIRENTE indicato nell'ORDINE.

ART. 27 – IMPEGNI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

27.1 Il FORNITORE conviene e si impegna, in relazione al CONTRATTO e alle operazioni contemplate nel CONTRATTO, a rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i decreti e/o le ordinanze governative ufficiali applicabili in materia di anticorruzione e anticiclaggio di qualunque paese in cui viene eseguito il CONTRATTO.

27.2 Per propria politica aziendale, l'ACQUIRENTE vieta espressamente il pagamento di tangenti nonché di cosiddette somme di "agevolazione" o bustarelle in relazione alle attività dell'ACQUIRENTE da parte di appaltatori o

agenti incaricati di fornire beni o servizi all'ACQUIRENTE. Il FORNITORE conviene, si impegna e conferma che né il FORNITORE stesso né nessuna delle proprie AFFILIATE o dei propri SUBFORNITORI né alcuno dei loro rispettivi proprietari, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti ha effettuato, offerto, promesso o autorizzato né effettuerà, offrirà, prometterà o autorizzerà alcun pagamento o altro trasferimento di alcunché di valore, compresi, tra gli altri, la fornitura di fondi, servizi, regali o intrattenimenti, direttamente o indirettamente, a:-

(i) funzionari governativi;

(ii) amministratori, funzionari o dipendenti dell'ACQUIRENTE o di AFFILIATE dell'ACQUIRENTE o del CLIENTE;

(iii) partiti politici, funzionari di partito o candidati a cariche pubbliche;

(iv) agenti o intermediari per un qualunque pagamento di cui sopra; o

(v) altri SOGGETTI,

al fine di ottenere o influenzare l'assegnazione del CONTRATTO o per alcun altro vantaggio o scopo illecito in relazione all'esecuzione del CONTRATTO e alle operazioni qui contemplate o in relazione a qualsiasi altra operazione commerciale che coinvolga l'ACQUIRENTE, qualora e nella misura in cui ciò viola o violerebbe o risulta o risulterebbe in contrasto con i principi e i requisiti di qualunque legge in materia di anticorruzione e anticiclaggio applicabile all'ACQUIRENTE o al FORNITORE o alle loro rispettive case madri, ivi compresi, tra gli altri, il Decreto legislativo italiano n. 231/2001, il Bribery Act 2010 e l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 del Regno Unito, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e successivi emendamenti, leggi di implementazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e/o leggi in materia di anticorruzione o anticiclaggio di qualsiasi paese in cui viene eseguito il CONTRATTO. A prescindere dagli impegni di cui sopra, il FORNITORE conviene e si impegna a informare l'ACQUIRENTE qualora il FORNITORE stesso non abbia rispettato una qualunque disposizione del presente Articolo.

ART. 28 – CODICE ETICO

28.1 In relazione all'esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNITORE, il FORNITORE garantisce di aver esaminato attentamente il Codice Etico dell'ACQUIRENTE disponibile sul sito www.rossetti.it o, qualora richiesto nell'ORDINE, il Codice Etico del CLIENTE, convenendo e impegnandosi ad agire di conseguenza e a rispettare i principi ivi riportati in relazione all'esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNITORE.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 13 di 14

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

TORE. Il mancato rispetto della presente disposizione costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO che comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 19 Risoluzione.

ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Clausola di salvaguardia

Qualora una qualsiasi disposizione del CONTRATTO o la sua applicazione risultassero invalide, illegali o inapplicabili da un qualsiasi punto di vista, ciò non inciderà o comprometterà in alcun modo la validità, legalità e applicabilità di tutte le altre applicazioni di quella disposizione e di tutte le altre disposizioni e loro applicazioni. Qualora un tribunale o un collegio arbitrale determini che una qualunque disposizione del presente CONTRATTO risulti in un qualsiasi modo inapplicabile, tale disposizione verrà ridimensionata nella misura necessaria a renderla applicabile e le PARTI dovranno tentare di trovare una pattuizione avente un effetto economico e giuridico valido quanto più simile possibile alla disposizione invalida e che contempli quanto previsto da una qualsiasi disposizione mancante in una maniera ragionevolmente volta al raggiungimento delle finalità del presente CONTRATTO.

29.2 Intero accordo

Il CONTRATTO rappresenta l'intero patto e accordo tra le PARTI. Ai fini dell'interpretazione del CONTRATTO non verrà tenuto conto di alcun patto precedente, scritto o verbale. Qualsiasi modifica al CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto.

29.3 Divieto di partnership

Nulla di quanto previsto nel CONTRATTO è inteso a creare o determinerà la creazione di alcuna partnership, joint venture, associazione o trust tra le PARTI o ad autorizzare una PARTE a fungere da agente della controparte e nessuna delle PARTI sarà autorizzata ad agire in nome o per conto della controparte o a vincolare altrimenti la controparte in alcun modo (mediante, tra gli altri, il rilascio di garanzie o dichiarazioni, l'assunzione di obblighi o responsabilità o l'esercizio di diritti o poteri). Nulla di quanto previsto nel CONTRATTO è inteso a creare o potrà essere altrimenti interpretato come creando alcun rapporto contrattuale di alcun tipo tra CLIENTE e FORNITORE.

29.4 Rinuncia

La mancata applicazione o la mancata richiesta in un qualsiasi momento di adempimento di eventuali termini e condizioni del CONTRATTO da parte dell'ACQUIRENTE o del FORNITORE non costituirà una rinuncia a tali termini e condizioni e/o non inciderà o comprometterà in alcun modo detti termini e condizioni o il diritto dell'ACQUIRENTE o del FORNITORE di avvalersi in qualsiasi momento degli eventuali rimedi in suo capo in caso di violazione dei termini e delle condizioni in questione.

29.5 Assenza di dipendenza

Ognuna delle PARTI riconosce e conviene che, stipulando il CONTRATTO, essa non fa affidamento su né avrà alcun rimedio in relazione a qualsiasi dichiarazione, affermazione, garanzia o impegno di qualsiasi soggetto (che sia o meno una PARTE contraente del CONTRATTO) salvo quanto espressamente riportato nel CONTRATTO, a condizione tuttavia che il presente Articolo non limiti i diritti di ciascuna PARTE rispetto ad affermazioni, dichiarazioni o garanzie rese in maniera fraudolenta.

29.6 Obblighi permanenti

Salvo altrimenti espressamente previsto, la consegna dei BENI o la risoluzione o scadenza del CONTRATTO non inciderà sui diritti e sugli obblighi permanenti dell'ACQUIRENTE e del FORNITORE previsti da una qualunque disposizione qui riportata rispetto a cui sia espressamente indicato o in testo che rimarrà in vigore anche successivamente a detta consegna, risoluzione o scadenza o che risulti necessaria ai fini dell'efficacia di tale risoluzione, consegna o scadenza o delle conseguenze di tale risoluzione, consegna o scadenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.: 05
Data: 21/04/2016
Pag.: 14 di 14

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Preparato da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Approvato da</i>
3	28.03.2007	Condizioni Generali di Acquisto	M. Boattini	B. Lombardi	F. Arpe
4	22.05.2009	Condizioni Generali di Acquisto	Ufficio Affari Generali	F. Arpe	B. Lombardi
5	21.04.2016	Revisione generale	M. Boattini	P. Vago	R. Montaletti

IL FORNITORE

L'ACQUIRENTE

Il FORNITORE dichiara che il CONTRATTO è stato esaminato interamente ed è stato oggetto di negoziazione tra le PARTI. Per quanto necessario o richiesto dalle leggi applicabili, il FORNITORE dichiara qui di aver letto ed esaminato attentamente e di aver perfettamente compreso i presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, approvando espressamente e specificatamente i seguenti Articoli: ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA, ART. 12 – GARANZIA, ART. 13 – VARIAZIONI, ART. 14 – PENALI, ART. 18 – SOSPENSIONE, ART. 19 – RISOLUZIONE, ART. 20 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE, ART. 23 – CESSIONE, ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE, ART. 27 – I MPEGNI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, ART. 28 – CO DICE DI CONDOTTA

IL FORNITORE

L'ACQUIRENTE